

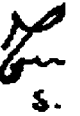
32

4-4 17:20


  
M VE

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>CORTE DI APPELLO<br/>LECCE</b> |
| <b>08 APR. 2024</b>               |
| PROT. N° <u>3608</u>              |

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| 4-4 9:27 | Roma       | 08/04/2024  |
| Com      | Protocollo | P 7249/2024 |


  
S.


## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,  
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Visto  
si dicono e rispondenti  
e cons. p. a.  
lecce, 8/4/2024  
RM

Al Primo Presidente della Corte di Cassazione  
ROMA

Al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione  
ROMA

Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo  
ROMA

Ai Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  
per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 36/VV/2024 - Ricognizione dei tirocini formativi di cui alla  
Risoluzione consiliare del 24 luglio 2019 e documentazione da trasmettere al Consiglio.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 aprile 2024,  
ha adottato la seguente delibera:

" letta la risoluzione consiliare del 24 luglio 2019 sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;  
vista la normativa primaria sul tema;

tenuto conto delle competenze assegnate alla Settima Commissione dal Regolamento Interno;

OSSERVA



Tra le molteplici attribuzioni assegnate dal Regolamento Interno, la Settima Commissione si occupa anche delle pratiche classificate come CN (Convenzioni), che comprendono le diverse tipologie di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, esaminati da ultimo nella risoluzione consiliare del 24 luglio 2019 e disciplinati dalla normativa primaria. Si tratta, in particolare, dei tirocini previsti dall'**art. 37**, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; dall'**art. 73** del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; dall'**art. 44** della legge n. 247/2012, cui è seguito il Regolamento adottato con D.M. n. 58/2016.

Considerata la mole di pratiche inerenti alle Convenzioni aventi ad oggetto i tirocini formativi che viene costantemente trasmessa al Consiglio, e rilevato che molte di esse esulano dalle competenze e dalle prerogative consiliari, la Settima Commissione ha ritenuto di dover chiarire l'ambito della propria competenza, riconducendo le convenzioni di interesse a quelle effettivamente rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'organo di autogoverno o, comunque, rilevanti sotto il profilo dell'impatto sull'organizzazione complessiva degli uffici giudiziari.

Con riguardo alle fonti della normativa primaria, il citato **art. 37**, ai commi 4 e 5, prevede che:

*“4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.*

*5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.*

Mentre l'**art. 73** del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (Formazione presso gli uffici giudiziari), prescrive che:

*1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della*



*durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.*

*2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.*

*3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.*

*4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.*

*L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito.*

*L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.*

*5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.*



**5-bis.** L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

**6.** Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

**7.** Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

**8.** Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

**8-bis.** Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

**8-ter.** Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

**9.** Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

**10.** Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

**11.** Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

**11-bis.** L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. Costituisce altresì titolo idoneo per



*l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.*

**12. soppresso**

**13.** *Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.*

**14.** *L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.*

**15.** *L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.*

**16.** *All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari".*

**17.** *Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.*

**18.** *I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.*

**19.** *L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.*

**20.** *La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

L'art. 44 della legge n. 247/2012 (Frequenza di uffici giudiziari) stabilisce inoltre che

**1.** *L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.<sup>1</sup>*

Riepilogato il quadro normativo di riferimento, è necessario evidenziare che, tra le tre eterogenee tipologie di tirocinio formativo indicate, allo stato, risulta numericamente prevalente quella di cui all'art. 73 del D.L. 69/2013, ossia il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari per un periodo di 18 mesi, che si discosta dal modello convenzionale, potendo il laureato rivolgere la domanda direttamente al dirigente dell'ufficio giudiziario senza necessità di una previa convenzione tra l'ufficio stesso ed altro ente (università, scuole di specializzazione, ordine forense) e senza dover essere iscritto alla pratica forense o alla S.S.P.L..

Occorre, peraltro, considerare che le modifiche recentemente apportate alla disciplina per l'accesso alla magistratura (art. 4 legge 17 giugno 2022, n. 71), con l'eliminazione del concorso di secondo livello<sup>1</sup>, hanno reso più appetibile il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi del citato art. 73, sicché le relative pratiche saranno ragionevolmente interessate da un ulteriore incremento.

<sup>1</sup> L'art. 4 della legge 71/2022, al comma 1, lett. b), prevede la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'art. 73 del d.l. 69/2013 già dopo il superamento dell'ultimo esame previsto nel corso di laurea e, al comma 1, lett. c), prevede che la Scuola Superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 73 del d.l. 69/2013.



S.

Venendo alle attribuzioni del Consiglio in tema di tirocini formativi, va ribadito, conformemente a quanto già previsto dalla risoluzione consiliare del 24 luglio 2019, che *“La normativa primaria e secondaria ... assegna al Consiglio un ruolo di monitoraggio sull'utilizzo dello strumento del tirocinio formativo. Trattasi di un potere di vigilanza che il Consiglio esercita:*

- *sotto forma di presa d'atto delle convenzioni ex art. 37 legge 111/2011, con eventuali rilievi per le integrazioni e le modifiche necessarie;*
- *sotto forma di approvazione della proposta tabellare ed in particolare del DOG, di cui una sezione – come previsto dalla circolare sulle tabelle – deve essere dedicata ai tirocini.”.*

Risulta, pertanto, evidente che – ferme le attribuzioni in sede di esame della proposta tabellare e con essa del DOG, una parte del quale riguarda tutti i tirocini formativi – dovrebbero pervenire al Consiglio esclusivamente **le convenzioni inerenti ai tirocini di cui all'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011**, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Ad esse – anche in ragione della maggiore rilevanza che assumeranno a breve termine – pare opportuno aggiungere **le convenzioni ex art. 73 D.L. n. 69/2013** (ove stipulate) e le pratiche che presentino profili di criticità, vale a dire i **provvedimenti di non ammissione al tirocinio** o quelli che, per cause sopravvenute, determinino **l'esclusione del tirocinante**.

Non appaiono di interesse consiliare e non dovranno essere trasmessi al Consiglio, invece, i bandi, i singoli progetti di tirocinio, i provvedimenti di sospensione o interruzione, gli atti relativi al positivo superamento del tirocinio.

In questo modo, la documentazione da trasmettere viene limitata a quella coerente con le attribuzioni del Consiglio e della settima commissione (vale a dire monitorare l'impatto dei tirocini sulla complessiva organizzazione degli uffici quale strumento *“ideato e progettato per incidere - in termini di miglioramento - sull'efficienza e quindi sulla produttività dell'ufficio”* e come tale *“sottoposto ad un'azione di monitoraggio e controllo da parte del Consiglio”*).

Il Consiglio, conseguentemente, procederà all'esame delle sole pratiche rilevanti (convenzioni ex art. 37 D.L. n. 98/2011, convenzioni ex art. 73 D.L. n. 69/2013, ove stipulate, e provvedimenti di non ammissione e di successiva esclusione), che verranno iscritte per singola convenzione, alle quali, eventualmente, associare nel prosieguo i singoli provvedimenti con esito negativo che dovessero pervenire<sup>2</sup>.

Tanto premesso,

delibera

di invitare i dirigenti degli uffici giudiziari a trasmettere al Consiglio, quanto ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, esclusivamente la seguente documentazione:

- le convenzioni inerenti ai tirocini di cui all'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011;
- le convenzioni ex art. 73 D.L. n. 69/2013 (ove stipulate);
- i provvedimenti di non ammissione al tirocinio o di esclusione dallo stesso."

■ Segretario Generale f.f.  
(Gabriele Fiorentino)

<sup>2</sup> Ogni altro documento non dovrà essere iscritto in autonoma pratica ma semplicemente inserito in quella relativa alla convenzione di riferimento o, in mancanza, in una unica pratica contenitore destinata a ricevere gli atti che non abbiano immediata rilevanza per le finalità anzidette.